



# COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2019  
N. 4 del Reg. Delibere

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.**

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sergon Daniele	Sindaco	Presente
Cuzzit Alessio	Vice Sindaco	Presente
Braidotti Pierpaolo	Consigliere	Presente
Capello Sabina	Consigliere	Assente
Crasnich Alessandro	Consigliere	Presente
Cuzzit Romeo	Consigliere	Presente
Fantin Linda	Consigliere	Presente
Manfreda Enrica	Consigliere	Presente
Sturm Andrea	Consigliere	Presente
Gentile Maurizio	Consigliere	Presente
Ballaben Alessandro	Consigliere	Presente
Giorgini Leida	Consigliere	Assente
Specogna Conti Renato	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon Daniele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- la Legge di Bilancio 2019 (LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145; entrata in vigore 01/01/2019);
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) dispone:

- al comma 639, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- al comma 683, che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- al comma 675, che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- al comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione consiliare, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 617, successivamente modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone quanto segue: *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6*

*dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatasi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";*

- al comma 678, che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;
- al comma 669, l'esclusione della TASI per i terreni agricoli;

Che in relazione a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell'imposta unica comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell'occupante sia pari al 30%.

Visto l'art. 1 comma 16, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con si stabilisce che il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

Visto l'art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui stabilisce che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, art.9 bis che dispone quanto segue: *“A partire dalla anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ... (omissis) ... le imposte comunali TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”;*

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 27/02/2018, con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2018, pubblicata sul portale del federalismo;

Visto l'art 52 del D.Lgs.446/1997;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) e in particolare il capitolo riguardante la TASI, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 30/06/2014 e s.m.i.;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

– Servizio Pubblica Illuminazione	€	47.000,00.=
– Servizio di Manutenzione Strade	€	6.000,00.=
– Servizio Socio-Assistenziale	€	53.000,00.=
– Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	8.200,00.=
– Servizi Culturali	€	29.410,00.=
– Servizio Tutela Patrimonio	€	40.000,00.=
– Servizio Protezione Civile	€	1.200,00.=
Totale Generale	€	184.810,00.=

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con voti favorevoli otto, astenuti tre (Ballaben, Gentile, Specogna Conti) contrari nessuno espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

1. di confermare le aliquote da applicare per l'anno 2019 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue:

▪ Aliquota <b>abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7);	<b>1,5 per mille</b>
▪ Aliquota per i <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> dell'attività	<b>1,0 per mille</b>

agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	
▪ Aliquota per gli immobili di <b>categoria catastale C/1</b> ;	<b>1,0 per mille</b>
▪ Aliquota per gli <b>immobili del gruppo catastale “D”</b> immobili produttivi, (con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)	<b>1,0 per mille</b>
▪ Aliquota per <b>tutte le altre tipologie impositive</b> di fabbricati diverse da quelle precedenti: - Immobili gruppo catastale A non abitazione principale e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenza; - immobili categoria C/3, C/4 e C/5;	<b>1,5 per mille</b>
▪ Aliquota per le <b>aree edificabili</b>	<b>1,5 per mille</b>

2. di confermare per l'anno d'imposta 2019, a favore delle fasce deboli di popolazione, l'esenzione dal tributo TASI. Ai fini dell'esenzione dal tributo, la misura dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è individuato come segue:
  - ISEE inferiore ad Euro **13.000.=**
3. di confermare che nel caso l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. di prendere atto che il comma 14 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandole anche con riferimento alle specificità del tributo. In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esenta la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
5. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
7. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
  - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

– Servizio Pubblica Illuminazione	€	47.000,00.=
– Servizio di Manutenzione Strade	€	6.000,00.=
– Servizio Socio-Assistenziale	€	53.000,00.=
– Servizio Ambiente e Verde Pubblico	€	8.200,00.=
– Servizi Culturali	€	29.410,00.=
– Servizio Tutela Patrimonio	€	40.000,00.=
– Servizio Protezione Civile	€	1.200,00.=
Totale Generale	€	184.810,00.=

9. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/03, visto l'esito della separata votazione: voti favorevoli otto, astenuti tre (Ballaben, Gentile, Specogna Conti), contrari nessuno, espressi in forma palese.

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da GRAZIANO MANZINI in data 14 gennaio 2019.

f.to Graziano MANZINI

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in data 14 gennaio 2019.

f.to dott. Gianluigi SAVINO

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Sergon Daniele

Il Segretario  
F.to Savino dott. Gianluigi

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/03/2019 al 17/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Capriva del Friuli, li 02/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Marina Marocutti

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 26/02/2019

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Marina Marocutti

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.